

NOTIZIARIO

n.

18

2025

**DETRAZIONE IRPEF AUTO DISABILE ANCHE IN CASO DI PERMUTA
Riepilogo della disciplina**

**CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
Analisi della disciplina**

NOTIZIE FLASH**IL NUOVO DECRETO ENERGIA 2025 DIVENTA LEGGE: IL TESTO PUBBLICATO IN GU**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cd. [Decreto energia 2025](#) (DL 28 febbraio 2025, n. 19, convertito nella Legge n. 60/2025).

Le principali novità sono le seguenti:

- ◆ **Bonus energia per famiglie a basso reddito:** Contributo straordinario una tantum di 400 € per ISEE sotto i 9.530 €, e di 200 € per ISEE tra 9.530 € e 25.000 €.
- ◆ **Riduzione dei costi energetici per le imprese:** Previsti sgravi sugli oneri di sistema e contributi per le imprese energivore, con uno stanziamento complessivo di 1,4 miliardi di euro.
- ◆ **Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas.**
- ◆ **Proroga a marzo 2027 del mercato tutelato per clienti vulnerabili.**
- ◆ **Contributi per impianti sportivi energivori a fondo perduto** per impianti sportivi ad alto consumo energetico, come piscine e impianti natatori.

ARTIGIANI E COMMERCianti: SCONTO CONTRIBUTI 2025 AI NUOVI ISCRITTI

La [circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025](#) fornisce le istruzioni per la nuova riduzione per 36 mesi del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome IVS.

È fondamentale che l'attività sia **avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025**.

Sono destinatari dell'agevolazione:

- ◆ Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- ◆ Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
- ◆ Coadiuvanti e coadiutori familiari.

La circolare precisa che:

- ◆ **la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente il contributo di maternità (7,44 euro annui); l'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
- ◆ **la continuità contributiva è essenziale.** Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.
- ◆ **non è cumulabile** con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota.

MANSIONARIO LAVORATORI SPORTIVI: ELENCO AGGIORNATO APRILE 2025

Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri, è stato pubblicato il decreto contenente un terzo mansionario per i lavoratori sportivi.

[In allegato al decreto](#) è fornito un elenco di mansioni considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito nel Dlgs 36 2021 e successivamente nel 2024.

Solo ai lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.

DETRAZIONE IRPEF AUTO DISABILE ANCHE IN CASO DI PERMUTA

L'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 11/E del 07.02.2025](#), analizzando il caso di un contribuente che ha acquistato un'autovettura nuova per il figlio disabile, con ritiro da parte della concessionaria del veicolo precedente, ha fornito chiarimenti sul tema.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

DETRAZIONE IRPEF AUTO DISABILE ANCHE IN CASO DI PERMUTA		
PREMESSA	L'art. 15, comma 1, lettera c) del Tuir (DPR 917/86) prevede una detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l' acquisto dei mezzi di locomozione di soggetti disabili ¹ , su una spesa massima di euro 18.075,99 .	
AMBITO SOGGETTIVO	Possono usufruire delle agevolazioni le persone :	
	1 NON VEDENTI	persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
	2 SORDE	occorre far riferimento alla Legge 381/1970 che all'art. 1, comma 2 recita testualmente che <i>"si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva"</i>
3	CON DISABILITÀ PSICHICA O MENTALE TITOLARI DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO	Persone che hanno la certificazione di disabilità grave ² , rilasciata con verbale dalla Commissione medica appositamente istituita

¹ di cui all'art. 3 della Legge 104/1992.

² ex art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

	<p>4 CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA PLURIAMPUTAZIONI</p>	<p>Persone con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione</p>				
	<p>5 CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE</p>	<p>persone che presentano ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo</p>				
<p> Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità.</p> <p>Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare³, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.</p> <p>Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’esplicito riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.</p> <p>I verbali di “invalidità” e di “handicap” hanno raggiunto una strutturazione consolidata, che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.</p>						
<p>AMBITO OGGETTIVO</p>	<p>Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:</p> <table border="1" data-bbox="445 1617 1406 1771"> <thead> <tr> <th colspan="2">RIFERIMENTI AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO - VEICOLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>autovetture (*)</td> <td>veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente</td> </tr> </tbody> </table>		RIFERIMENTI AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO - VEICOLI		autovetture (*)	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
RIFERIMENTI AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO - VEICOLI						
autovetture (*)	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente					

³ possiede, cioè, un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 01.01.2019, per i figli di età non superiore a 24 anni

	<p>autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)</p>	<p>veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente</p>
	<p>autoveicoli specifici (*)</p>	<p>veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo</p>
	<p>autocaravan (*) (**)</p>	<p>veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente</p>
	<p>motocarrozze</p>	<p>veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria</p>
	<p>motoveicoli per trasporto promiscuo</p>	<p>veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente</p>
	<p>motoveicoli per trasporti specifici</p>	<p>veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo</p>
<p>(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi</p>		
<p>(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%</p>		
<p>Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri -"minicar"- che possono essere condotte senza patente.</p>		
<p>La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli elettrici e per quello di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico,</p>		

	<p>che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.</p> <p> Dal 2020 la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".</p>
LA DETRAZIONE DELLE SPESE D'ACQUISTO	<p>Per l'acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall'Irpef, pari al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.</p> <p>La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto): è possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.</p> <p>Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.</p> <p>In caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarre.</p> <p>Trascorsi almeno 4 anni dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.</p> <p>Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del</p>

	<p>veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice⁴).</p> <p>La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.</p> <p> Se si è scelto di ripartire la spesa in 4 rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.</p> <p>In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi 2 anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni, ◆ quella risultante dalla loro applicazione.
<p>SPESE PER RIPARAZIONI</p>	<p>Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.</p> <p>Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.</p>
<p>ACQUISTO CON PERMUTA</p>	<p>Nella risoluzione n. 11/E del 07.02.2025 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che per acquistare un'autovettura nuova per il figlio disabile fiscalmente a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "cede" alla concessionaria il veicolo usato precedentemente posseduto, concordandone il "valore" a scomputo di quanto dovuto per il nuovo acquisto;

⁴ Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità

- ♦ **paga** la **restante** parte dell'importo dovuto per la nuova autovettura con bonifico bancario.

L'Agenzia ha chiarito che il **richiedente potrà beneficiare della detrazione Irpef** del 19%, calcolata **sull'intero prezzo di acquisto** della nuova auto considerando non solo l'importo versato tramite i sistemi di pagamento tracciabili, ma **anche l'ammontare del "valore" di cessione del veicolo usato.**

CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

La “legge delega fiscale” ha fatto sì che il Governo **modificasse**, tra le altre cose, l'**imposta di successione e donazione**. È stato, quindi, emanato il **D.Lgs 139/2024**, recentemente **commentato** dall'**Agenzia delle Entrate** tramite la [circolare n. 3/E del 16.04.2025](#), qui analizzata.

CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

PREMESSA

La “legge delega fiscale”⁵ ha orientato il Governo all'introduzione di **modifiche normative** finalizzate a una **razionalizzazione** della disciplina concernente, tra l'altro, l'**imposta sulle successioni e donazioni**. Nel dettaglio, gli interventi apportati risultano funzionali a:

- ◆ introdurre il **sistema** dell'**autoliquidazione** in materia d'**imposta sulle successioni**;
- ◆ **ridurre e semplificare** gli **adempimenti** a carico dei **contribuenti**, anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.

Le modifiche illustrate intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (**TUS-** approvato con **D.Lgs 346/1990**).

Le **principali novità** in proposito riguardano:

l'introduzione del principio di autoliquidazione dell' imposta
le modalità di determinazione dell' imposta , delle aliquote e delle franchigie , che vengono riportate all'interno del TUS
l' estensione dell'applicabilità dell' imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust
la semplificazione delle dichiarazioni , anche con riferimento ai documenti allegati e all' invio telematico

⁵ art. 10 della Legge 111/2023.

	<p>Con la recente circolare n. 3/E del 16.04.2025 sono stati forniti chiarimenti sul tema da parte dell' Agenzia delle Entrate.</p>
<p>OGGETTO DELL'IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</p>	<p>Il Decreto delegato interviene in primis sull'art. 1 del TUS, relativo all'oggetto dell'imposta sulle successioni e donazioni, ricomprendendovi, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti "a titolo gratuito", nonché quelli <i>derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione</i>.</p> <p>Con riferimento all'individuazione dell'ufficio competente per l'applicazione dell'imposta di successione, occorre fare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto; ◆ se il defunto era residente all'estero, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia; ◆ se l'ultima residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma.
<p>INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</p>	<p>Tra le maggiori novità introdotte, si rileva l'applicazione all'imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione. Secondo la nuova formulazione l'imposta:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><i>è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.</i></p> </div> <p>I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione di successione applicando i medesimi criteri utilizzati dagli uffici in forza della previgente formulazione del medesimo comma.</p> <p>Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti</p>

obbligati al pagamento, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo 1539** denominato "Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione", da utilizzare nel **modello F24**.

CODICE TRIBUTO AUTOLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE	
1539	Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione

Inoltre, l'**ufficio**, anche avvalendosi di procedure automatizzate, **controlla** la **regolarità** dell'**autoliquidazione** delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei **versamenti** e la loro **rispondenza** con i **dati indicati** nella **dichiarazione**.

Qualora, l'**ufficio rilevi**, in base alla **dichiarazione**, la **debenza** di una **maggiore imposta principale**, lo stesso **notifica**:

*apposito **avviso di liquidazione** nel **termine di decadenza di due anni** dalla data di **presentazione** della **dichiarazione** della **successione**, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate.*

In tal caso l'ufficio invita il contribuente a effettuare, **entro il termine di 60 giorni**, il **pagamento**:

- ◆ della **maggiore imposta liquidata** (a integrazione di quella già versata);
- ◆ della **sanzione amministrativa** "a regime":
 - ✓ pari al **30%** per le irregolarità commesse fino al 31.08.2024⁶,
 - ✓ del **25%** per le irregolarità commesse a partire dal 01.09.2024⁷, per le **irregolarità** dei **versamenti**⁸;
- ◆ degli **interessi** decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

⁶ ridotta al 15% se il ritardo è contenuto nei primi 90 giorni dalla scadenza, nonché al 1% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni.

⁷ ridotta al 12,50% se il ritardo è contenuto nei primi 90 giorni dalla scadenza, nonché allo 0,83% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni.

⁸ di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/1997.



Il **pagamento** dell'**imposta autoliquidata** è effettuato **entro 90 giorni** dal **termine** di presentazione della **dichiarazione di successione**⁹.

Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura:

non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

Art. 38, comma 1 del D.Lgs 346/1990

Resta fermo che, qualora nella **dichiarazione di successione** (nonché nella dichiarazione sostitutiva o integrativa) siano **indicati beni immobili** e **diritti reali** sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla liquidazione e al **versamento** delle **imposte ipotecaria** e **catastale**, di **bollo** e delle **tasse** per i **servizi ipotecari** e **catastali**.

In merito a dette tasse, l'Agenzia segnala che con la risoluzione n. 2/E/2025 è stato ridenominato il relativo **codice tributo 1532**, "Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali".

**SVINCOLO DELLE
ATTIVITÀ CADUTE
IN SUCCESSIONE
IN FAVORE
DELL'UNICO
EREDE DI ETÀ NON**

Un'**ulteriore novità** stabilisce che le **banche** e gli altri **intermediari finanziari**, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo **svincolo** delle **attività** cadute in **successione**, quando a **richiederlo** sia l'**unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni**.

Detta **possibilità** è **consentita**:

⁹ ex art. 37 del TUS.

<p>SUPERIORE A VENTISEI ANNI</p>	<p>a laddove l'asse ereditario comprenda beni immobili, a prescindere dalla categoria catastale degli stessi</p> <p>b nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.</p> <p> In proposito la circolare n. 3/E/2025 precisa che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle anzidette imposte, non potendo estendersi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi non espressamente richiamati dalla norma di cui trattasi, quali l'imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali</p> <p>La norma demanda a un provvedimento dell'Agazia delle Entrate le modalità attuative della presente disposizione.</p>									
<p>DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA</p>	<p>Il nuovo art. 7 del TUS¹⁰ inserisce le aliquote e le franchigie dell'imposta sulle successioni¹¹. L'Agazia ricorda che ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono applicate le seguenti aliquote e franchigie sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:</p> <table border="1" data-bbox="486 1328 1370 1765"> <tr> <td data-bbox="486 1328 534 1473">a</td> <td data-bbox="534 1328 614 1473">4%</td> <td data-bbox="614 1328 1370 1473">se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1473 534 1619">b</td> <td data-bbox="534 1473 614 1619">6%</td> <td data-bbox="614 1473 1370 1619">se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1619 534 1765">c</td> <td data-bbox="534 1619 614 1765">6%</td> <td data-bbox="614 1619 1370 1765">se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado</td> </tr> </table>	a	4%	se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro	b	6%	se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro	c	6%	se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta , nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado
a	4%	se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro								
b	6%	se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro								
c	6%	se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta , nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado								

¹⁰ così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h) del Decreto delegato.

¹¹ di cui all'art. 2, comma 48 del D.L. 262/2006.

	<p>d 8% se a favore di altri soggetti</p> <p>Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta¹² l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.</p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE</p>	<p>Il decreto modifica anche la disciplina relativa alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione¹³</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prevedendo che la stessa sia presentata, in via generale, telematicamente, ◆ individuando tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione anche i trustee, in caso di trust testamentario, ◆ stabilendo che la dichiarazione di successione sia redatta, a pena di nullità, su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
<p>LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI</p>	<p>Il Decreto delegato modifica poi la disciplina¹⁴ in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto. Nello specifico la norma prevede che i debiti contratti da quest'ultimo negli ultimi 6 mesi siano deducibili qualora i relativi importi siano stati impiegati nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriamente all'apertura della successione, siano stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; ◆ nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno 6 mesi all'apertura della successione; ◆ in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico.

¹² ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

¹³ di cui all'art. 28 del TUS.

¹⁴ stabilita dall'art. 22, comma 2 del TUS.

<p>LIBERALITÀ INDIRETTE</p>	<p>Tra le novità introdotte dal Decreto delegato vi è anche la modifica dell'art. 56-bis del TUS, concernente l'attività accertativa in relazione alle liberalità indirette. Nel merito, si stabilisce che alle liberalità anzidette, si applichi l'aliquota dell'8%, per la parte eccedente l'eventuale franchigia¹⁵.</p> <p>La norma, prevede espressamente che la registrazione delle liberalità indirette possa avvenire anche volontariamente: in tal caso si applica l'imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie viste in precedenza.</p>
<p>DISCIPLINA DEL COACERVO</p>	<p>La novella normativa interviene sull'art. 57, comma 1 del TUS prevedendo, ai soli fini delle franchigie¹⁶, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.</p> <p>In particolare, è stato precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all'imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.</p>

Giuseppe Iannibelli

¹⁵ di cui all'art. 56 del TUS.

¹⁶ di cui al successivo art. 56.